

N. Sentenza

31534
02

Ca. 22236
Rep. 20094

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE IX

La dr. Gabriella Muscolo in funzione di giudice unico ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. 33711/1998 R.G., trattenuta a decisione all'udienza del 12 dicembre 2002 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione il 5 marzo 2002 alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica tra

in persona del _____ a, parte attrice, rappresentata dall'avv.

Principi ed cl. dom. nel suo studio in Roma, viale Mazzini 120 per procura in atti

E

Banca _____ s.a., in persona del legale rappresentante, parte convenuta,

rappresentata dall'avv. Prof. _____ ed cl. dom. presso il suo studio in _____ Corso

e procura in atti.

Oggetto. Azione di condanna al risarcimento del danno.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____, correntista della Banca _____ (d' ora in avanti Banca), agisce contro di questa per la sua condanna al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale causato dalla segnalazione alla Centrale rischi come credito in sofferenza dello scoperto di conto a saldo alla chiusura del medesimo per recesso delle parti. La Banca, costituita, chiede la reiezione della domanda ed, escussi alcuni testi, sui documenti in atti, la causa è trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso in esame negli anni tra il 1994 e il 1997 tra la Banca e la _____ si sono formati tre contratti di conto corrente, di cui uno con una apertura di credito per scoperto sino a lire 300.000.000, garantito con pegno di titoli sino a lire 200.000.000 e con fidejussione dell'amministratore _____ e della di lui moglie.

Il funzionamento del rapporto tra le parti si deteriora gradatamente, come documentato da uno scambio di corrispondenza relativo soprattutto a richieste di informazioni sull' andamento dei conti e alla vicenda della vendita di alcuni titoli dati in garanzia e dell' accredito del prezzo sui conti, sino a che, con lettera del novembre 1997 la _____ chiede la chiusura dei conti e la liquidazione del saldo; alla fine dello stesso mese di novembre la Banca effettua la segnalazione alla centrale rischi e con lettera del gennaio 1998 a sua volta dichiara il proprio recesso dai rapporti in corso e chiede il pagamento nel termine di un giorno dello scoperto risultante dal saldo (pari a circa lire 150.000.000), di cui il cliente contesta l' ammontare.

La questione posta dal caso è quella, affrontata da numerose sentenze di merito, e da alcune pronunce di legittimità, della responsabilità, nei confronti del cliente, per l'esercizio di attività bancaria, per quel particolare profilo della attività che consta della dazione di informazioni e in specie di informazioni interne al circuito interbancario mediante la segnalazione alla Centrale Rischi, prevista dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Dagli artt. 5, 51 e 53, 144 e 145 di detto decreto si trae una norma, adeguatamente sanzionata, che prescrive un vero e proprio obbligo di segnalazione alla Centrale da parte della banca dei "crediti in sofferenza", in applicazione del principio della "sana e prudente gestione" della impresa bancaria; la stessa Corte di Cassazione ha ricondotto le "comunicazioni e informazioni reciproche" tra intermediari al "corretto esercizio del credito" secondo il parametro del *bonus argentarius*. (Cass. 13 gennaio 1993, n. 393).

Le *rationes* che presiedono a tale sistema di norme sulle informazioni interbancarie infatti sono quelle di garantire a tutte le banche, mediante l'accesso alla centrale, un mutuo scambio di informazione degli intermediari sugli affidati, così permettendo un "miglior controllo della clientela", (così le Istruzioni della Banca d'Italia sulla Centrale Rischi del novembre 1996 e una migliore allocazione delle risorse creditizie che porta in ultima istanza a una maggior trasparenza del mercato, e realizzando contestualmente la protezione di interessi interpretati e pubblicistici.

Per queste ragioni la norma prescrittiva dell'obbligo (e perciò *a fortiori* permissiva) della segnalazione alla centrale può essere qualificata come vera e propria norma imperativa, e dunque, al di là di un espresso richiamo nel regolamento contrattuale, integrativa del contratto stesso, d'altronde una diversa norma derogatoria, che ne escludesse la applicabilità sarebbe inficiata da nullità virtuale e automaticamente sostituita.

Tuttavia il contratto bancario (integrato come sopra) e le obbligazioni di cui questo è fonte per le parti (ivi comprese quelle riconducibili all'obbligo di informazione in questione) sono regolati, nella fase della loro interpretazione ed esecuzione, dai principi generali di buona fede e di correttezza; l'interprete delle clausole generali degli artt. 1175 e 1366 c.c., con riferimento alle fattispecie di rapporti con gli istituti di credito, può reperire adeguati *standards* normativi nelle Istruzioni della Banca d'Italia agli intermediari.

A proposito della segnalazione alla Centrale rischi, dette istruzioni prevedono la comunicazione dei crediti in sofferenza che definiscono come "tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalla sussistenza di garanzie o dalla previsione di perdita"; circa il significato (controverso tra le parti in causa) della locuzione "situazioni sostanzialmente equiparabili" alla insolvenza, le stesse istruzioni precisano che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito".

Dunque, la "sofferenza" del credito nel sistema di norme bancarie ha sì diversa connotazione dalla "insolvenza" nel sistema di norme sulle procedure concorsuali, ma la analogia (equiparabilità) tra la situazione presupposta per la segnalazione e quella condizione per l'apertura del fallimento sta nella irrilevanza in entrambe del mero "caso di insolvenza" e del funzionamento del singolo rapporto tra banca e cliente, e nella rilevanza piuttosto dello stato complessivo della situazione patrimoniale del debitore, che la banca può al più restringere alla generale "situazione finanziaria" e cioè quantomeno all'insieme dei rapporti tra il cliente (soprattutto se imprenditore) e il credito bancario, su cui proprio il sistema della Centrale rischi offre informazioni trasversali.

Perciò ogni appostazione in sofferenza di crediti al di fuori di questi presupposti e in presenza soltanto di un ritardo del cliente nel pagamento di un debito della banca è contraria ai principi di buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario; un tale comportamento dell' istituto di credito porterebbe peraltro alla conseguenza, contraria a ogni ragionevolezza, della non contestabilità di fatto per il cliente (soprattutto imprenditore) del credito verso la banca, pena la immediata segnalazione alla Centrale Rischi.



La violazione di questi obblighi di protezione configura un vero e proprio inadempimento del contratto ed è fonte di responsabilità contrattuale della banca verso il cliente; la segnalazione alla Centrale, che presiede allo scambio di informazioni, ancorchè nel circuito bancario, sulla situazione finanziaria del cliente, nella specie imprenditore, se effettuata al di fuori dei presupposti sopradescritti, è lesiva del diritto all' immagine commerciale e per ciò stesso fonte anche di responsabilità extracontrattuale, a prescindere dal fatto che la segnalazione sia o no determinante per l' accesso all' ulteriore credito bancario.

Pertanto, nel caso in esame, in cui la segnalazione alla centrale rischi è avvenuta prima della stessa dichiarazione di recesso e richiesta di pagamento della somma di scoperto del conto da parte della banca, e su una richiesta di chiusura del conto e liquidazione della somma ai fini del pagamento da parte del cliente, a carico del quale non risultavano presso il medesimo o altri istituti bancari sofferenze e la cui riduzione della garanzia era connessa ad una contestazione dell' ammontare del credito, anche alla luce della dichiarazione dei testi escussi, sulla riduzione del credito bancario alla società da parte di altri intermediari a causa della segnalazione, si configurano tutti gli estremi della fattispecie di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sopradelineata e la domanda di condanna al risarcimento è fondata e va accolta. Il tribunale provvede con separata ordinanza sulla liquidazione del danno; la pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

1) condanna parte convenuta a risarcire il danno a parte attrice;

2) provvede con separata ordinanza alla sua liquidazione.

IL GIUDICE
IL GIUDICE LUNGO
(Dott.ssa Gaetano LUNGO)

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione civile
Depositato in cancelleria
Oggi 2 OCT 2002
IL CANCELLIERE DI CANCELLERIA
BRUNO ELENA

IL CANCELLIERE CT
BRUNO ELENA

109T	129,11
456T	20,66
TOT.	149,77

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA

Registrato in data 17 OTT 2002 Serie

al n. 15866 versate € 149,77

(euro) CENTOQUARANTANOVE/77



p. H Dirigente Area Servizi
(Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO)
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari
(Dr. M. MACCICHINI)